

Codice civile

TITOLO III

Del lavoro autonomo

Capo I

Disposizioni generali

2223. Prestazione della materia.

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [\[c.c. 1470, 1658\]](#).